

**FIDS**  
**COMUNICATO UFFICIALE DEL TRIBUNALE FEDERALE**

**N. 31/17**

**(Proc.to n. 3/17 RGTF)**

**IL TRIBUNALE FEDERALE**

Composto da

Avv. Massimo Garzilli – Presidente relatore

Avv. Daniela Liccardi - Componente

Avv. Emilio Del Sorbo - Componente

Nel procedimento iscritto al n. 3/2017 promosso, *ex art. 48 quater R.G.*, dalla tesserata Giovanna Gargantini contro la Federazione Italiana Danza Sportiva – F.I.D.S.

Ha pronunciato la seguente decisione

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Giovanna Gargantini, tesserata F.I.D.S. in qualità di Giudice Federale di livello “A” ha proposto ricorso – spedito a mezzo del servizio postale in data 26 luglio 2017 – contro la Federazione Italiana Danza Sportiva per l’annullamento ovvero per la declaratoria di nullità / inefficacia del concorso conseguente al bando “*per l’ammissione al Corso – Concorso per titolo ed esami per il conseguimento e per il mantenimento della qualifica di Giudice Federale di livello “I” Danze standard e Latino Americane*” approvato con Delibera del Consiglio Federale n. 98 del 29 aprile 2017 e pubblicato sul sito federale in data 9 maggio 2017.

A fondamento della domanda, la ricorrente, premesso di aver partecipato al concorso e di non essere risultata vincitrice, giusta comunicazione mail del 27 giugno 2017, ha censurato la legittimità della procedura concorsuale per violazione del principio di trasparenza sotto vari profili, l’eccesso di potere anche in relazione all’art. 97 della Costituzione ed altri vizi di legittimità.

Costituitasi in giudizio, la Federazione Italiana Danza Sportiva ha, preliminarmente in rito, eccepito la inammissibilità del ricorso per tardività, e, nel merito, la infondatezza delle censure mosse, concludendo per il rigetto della domanda.

**FIDS**  
**COMUNICATO UFFICIALE DEL TRIBUNALE FEDERALE**

**N. 31/17**

**(Proc.to n. 3/17 RGTF)**

All'udienza del 29 settembre 2017, il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti, e la ricorrente comparsa personalmente, ha trattenuto la causa in decisione.

**RAGIONI DELLA DECISIONE**

**1.** Infondata e priva di pregio giuridico è l'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività sollevata dalla Federazione resistente.

Invero la ricorrente ha avuto notizia dell'esito del concorso con comunicazione mail del 27 giugno 2017 ed il ricorso è stato proposto il 26 luglio 2017, nel rispetto del termine decadenziale di cui all'art. 48 *quater*, II comma, R.G.

**2.** Il ricorso è inammissibile sotto diversi profili.

La ricorrente, chiedendo l'annullamento del concorso ha violato il principio del contraddittorio per avere instaurato il giudizio solo nei confronti della F.I.D.S. e non anche dei controinteressati.

In punto di diritto, è principio pacifico nella giurisprudenza amministrativa, applicabile al giudizio *de quo*, che ai fini della instaurazione del contenzioso sussiste l'onere di instaurare il procedimento anche nei confronti dei controinteressati quando costoro siano identificati o facilmente identificabili, come, nel caso di specie, in tutti quei soggetti titolari di un interesse qualificato alla conservazione del provvedimento impugnato, ossia di una situazione giuridica soggettiva analoga (ma di segno opposto) a quella che è fatta valere dal ricorrente. Sull'argomento è opportuno sottolineare come la nozione di controinteressato sia stata più volte scrutinata, sia in dottrina che in giurisprudenza, da un lato per evitare l'inutile appesantimento che potrebbe materializzarsi a carico di chi intende promuovere un'azione giurisdizionale, al precipuo fine di scongiurare la sottoposizione del ricorrente a ricerche, atte ad individuare i soggetti cui notificare il gravame, che non è raro possano diventare estremamente difficoltose e, dall'altro, per garantire a chi subirebbe un danno dall'accoglimento del ricorso di essere evocato in giudizio per poter in quella sede illustrare le proprie ragioni.

**FIDS**  
**COMUNICATO UFFICIALE DEL TRIBUNALE FEDERALE**  
**N. 31/17**  
**(Proc.to n. 3/17 RGTF)**

Per tali motivi si è ritenuto di poter distinguere due caratteristiche in capo a chi potrebbe assumere la qualifica di controinteressato, le quali debbono essere entrambe compresenti: quella c.d. “formale” e quella c.d. “sostanziale”. Il primo requisito si sostanzia nell’indicazione espressa, rinvenibile nel provvedimento impugnato, di quel soggetto ovvero nella sua agevole reperibilità sulla base dell’atto stesso; il secondo va ad analizzare la posizione concretamente riferibile al presunto controinteressato, dovendo essere questi necessariamente dotato di un interesse qualificato alla conservazione del provvedimento gravato, dal quale il medesimo soggetto (che può anche non essere lo stesso designabile come controinteressato in senso formale) ha conseguito un vantaggio, tanto da poter affermare che la sua posizione consiste nella sussistenza di un interesse uguale e contrario a quello vantato dal ricorrente. Il concetto si può definire consolidato, tanto che in giurisprudenza non si contano le pronunce che si sono rifatte a queste nozioni: si vedano, *ex multis* e solo per citare quelle rese più recentemente dal Consiglio di Stato, Sez. III, n. 591 del 05/02/2015; Sez. IV, n. 2856 del 11/06/2015, n. 360 del 27/01/2015, n. 5776 del 04/12/2013, n. 2744 del 21/05/2013; Sez. V, n. 4654 del 06/10/2015, n. 3443 del 09/07/2015, n. 3059 del 17/06/2015, n. 1448 del 24/03/2014, n. 1755 del 27/05/2013 e n. 6261 del 06/12/2012; Sez. VI, n. 4582 del 30/09/2015, n. 3553 del 16/07/2015, n. 1305 del 17/03/2014 e n. 3747 del 11/07/2013.

Nel caso di specie la posizione del controinteressato (e quindi del contraddittore necessario) è riscontrabile in quei soggetti (seppur, a quanto è dato comprendere, non direttamente nominati negli atti ma facilmente individuabili) che sono risultati idonei, visto che l’eventuale esito positivo dell’impugnativa della graduatoria finale, ovvero delle risultanze della commissione esaminatrice e/o dell’annullamento del concorso, potrebbe pregiudicare la situazione, ancorché in via astratta e remota, dei promossi che devono, di conseguenza essere posti nella

**FIDS**  
**COMUNICATO UFFICIALE DEL TRIBUNALE FEDERALE**

**N. 31/17**

**(Proc.to n. 3/17 RGTF)**

condizione di intervenire nel giudizio a tutela delle posizioni acquisite (*cfr.* Consiglio di Stato, sez. IV, sent.za n. 3813 del 18 luglio 2005).

Orbene si rileva come, in virtù di quanto appena precisato, nel caso di specie fossero presenti tutte le caratteristiche sopra menzionate, atte a consentire l'individuazione dei controinteressati, ossia la loro facile desumibilità dalla lettura dei provvedimenti impugnati (elemento formale) e la circostanza che fossero titolari di un interesse speculare a quello fatto valere dai ricorrenti (elemento sostanziale), ragion per cui: *“secondo l'univoco e condiviso orientamento della giurisprudenza amministrativa, la presenza di un controinteressato all'interno del procedimento amministrativo, impone l'onere di notifica del ricorso pena di inammissibilità, trattandosi di un onere minimo imprescindibile per la stessa costituzione del rapporto processuale”* (*cfr.*, ad esempio, Cons. Stato, Sez. III, 24 maggio 2012 n. 3053; Sez. IV, 28 febbraio 2012 n. 1127 e Sez. V, 16 agosto 2011 n. 4779)” (T.A.R. Roma, Sez. II Quater, sent. n. 13557 del 01/12/2015); ad identiche conclusioni sono giunte anche Cons. di Stato, Sez. IV, sent. n. 2856 del 11/06/2015; Cons. di Stato, Sez. V, sentt. n. 4606 del 01/10/2015 e n. 3059 del 17/06/2015; Cons. di Stato, Sez. VI, sentt. n. 4582 del 30/09/2015 e n. 3553 del 16/07/2015; T.A.R. Reggio Calabria, sentt. n. 1173 del 30/11/2015 e n. 908 del 25/09/2015; T.A.R. Veneto, Sez. II, sent. n. 1034 del 12/10/2015; T.A.R. Napoli, Sez. I, sent. n. 2113 del 15/04/2015; T.A.R. Napoli, Sez. III, sent. n. 4239 del 10/08/2015; T.A.R. Napoli, Sez. VII, sent. n. 3135 del 10/06/2015; T.A.R. Roma, Sez. II, sent. n. 2670 del 16/02/2015; T.A.R. Catanzaro, Sez. I, sent. n. 1117 del 27/06/2015; T.A.R. Marche, Sez. I, sent. n. 354 del 08/05/2015; T.A.R. Bari, Sez. I, sent. n. 330 del 23/02/2015; T.A.R. Bari, Sez. III, sent. n. 559 del 09/04/2015; T.A.R. Liguria, Sez. I, sent. n. 229 del 25/02/2015.

Ciò detto, si ritiene opportuno segnalare inoltre come la declaratoria di inammissibilità del ricorso a causa della mancata notificazione dello stesso ad

**FIDS**  
**COMUNICATO UFFICIALE DEL TRIBUNALE FEDERALE**

**N. 31/17**

**(Proc.to n. 3/17 RGTF)**

almeno uno dei controinteressati sia stata considerata conclusione obbligata perfino qualora qualcuno di loro si costituisca comunque in giudizio: in termini *“l’effetto sanante della costituzione spontanea in giudizio del controinteressato, pacificamente riconosciuto nelle ipotesi di eventuali irregolarità della notificazione, non si verifica nel caso in cui la notificazione sia stata totalmente omessa, non potendo l’intervento in giudizio porre nel nulla gli effetti della decadenza dall’impugnazione, che si producono allo scadere del termine per la sua proposizione”* (Cons. di Stato, Sez. VI, sent. n. 964 del 03/03/2014); l’intervento spontaneo del controinteressato pretermesso *“...non ha l’effetto di sanare il difetto di contraddittorio giacché secondo l’orientamento prevalente della giurisprudenza ... la comparizione del controinteressato non evocato in giudizio sana unicamente l’eventuale irregolarità di una notifica che sia stata effettuata e possa, quindi, dirsi esistente, non potendo, invece, produrre alcun effetto sanante nei casi in cui la notifica stessa difetti in radice ed in toto ed il controinteressato sia intervenuto al dichiarato fine di eccepire l’inammissibilità del ricorso per tale causale oltre il termine utile per la proposizione dell’impugnazione. Soltanto ove l’intervento ad opponendum si sia verificato nel segmento temporale fra la conoscenza del provvedimento impugnato ed i termini per la proposizione del ricorso, la spontaneità della costituzione rende superflua la notificazione, essendosi il contraddittorio, comunque, costituito ed essendo, quindi, stato raggiunto lo scopo della prescrizione tassativa”* (cfr. T.A.R. Veneto, II, 14 settembre 2012, n.1180; T.A.R. Piemonte, Torino, I, 27 settembre 2009, n. 2085; T.A.R. Lazio, Roma II, 10 maggio 2011, n. 404) ...” (T.A.R. Marche, Sez. I, sent. n. 533 del 02/07/2015).

Considerato, peraltro, che, nel caso di specie, i predetti controinteressati non si sono costituiti in giudizio, neppure può operare l’effetto sanante della costituzione spontanea in giudizio, riconosciuto nelle ipotesi di eventuali irregolarità della

**FIDS**  
**COMUNICATO UFFICIALE DEL TRIBUNALE FEDERALE**

**N. 31/17**

**(Proc.to n. 3/17 RGTF)**

notificazione, che comunque non si verifica nei casi in cui, come quello in esame, la notificazione sia stata totalmente omessa, non potendo l'intervento in giudizio porre nel nulla gli effetti della decadenza dall'impugnazione, che si producono allo scadere del termine per la sua proposizione (T.A.R. Roma, Sez. II Bis, sent. n. 7936 del 22/05/2015); nello stesso senso anche Cons. di Stato, Sez. VI, sent. n. 5852 del 06/12/2013; T.A.R. Roma, Sez. II Bis, sentt. n. 11488 del 17/11/2014 e n. 7196 del 07/07/2014; T.A.R. Palermo, Sez. III, sent. n. 2032 del 05/11/2013.

Invero, ai fini dell'ammissibilità del ricorso sarebbe stato sufficiente (ed al contempo necessario) che lo stesso fosse stato proposto nei confronti di almeno un controinteressato, salvo integrazione del contraddittorio nel corso del giudizio, *“in mancanza si è in presenza di una radicale inammissibilità del ricorso per difetto di contraddittorio, rilevabile d'ufficio anche in secondo grado”* così *ex multis* Cons. Stato, III sezione, 28 settembre 2015 n. 4534.

Tutto quanto innanzi detto trova conferma nella previsione di cui all'art. 48 *quater*, III comma, del Regolamento di Giustizia F.I.D.S. a mente del quale il “ricorso della parte interessata” deve contenere *“gli elementi identificati del ricorrente, del suo difensore e degli eventuali soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque controinteressati”*.

Di qui la inammissibilità del ricorso.

**3.** Il ricorso è altresì inammissibile per la genericità delle censure mosse.

In punto di diritto, è giurisprudenza costante, condivisa da codesto Collegio, ritenere che l'articolazione delle censure di doglianza nel ricorso giurisdizionale, sebbene non rubricati in modo puntuale né espressi con una formulazione giuridica rigorosa, debbano tuttavia essere esposti con specificità sufficiente a fornire almeno un principio di prova utile all'identificazione delle tesi sostenute a supporto della domanda.

**FIDS**  
**COMUNICATO UFFICIALE DEL TRIBUNALE FEDERALE**

**N. 31/17**

**(Proc.to n. 3/17 RGTF)**

Non è pertanto sufficiente dedurre genericamente un vizio, ma bisogna precisare il profilo sotto il quale il vizio medesimo è dedotto: l'onere di specificazione dei motivi, in sostanza, può intendersi assolto solo ove sia possibile desumere dal ricorso giurisdizionale la natura ed il significato delle censure avanzate, che devono essere formulate in modo tale da consentire al giudice adito di comprendere quali siano i vizi dedotti per sostenere l'invalidità dell'atto impugnato.

Il ricorrente, pertanto, è tenuto ad addurre censure puntuali, articolate in motivi contenenti la specificazione dei vizi da cui ritenga inficiata la legittimità degli atti impugnati, mentre non possono trovare ingresso *“rilievi di contenuto generico, che si risolverebbero in un'inammissibile azione sollecitatoria di un esame degli atti stessi da parte del Giudice”*, così TAR Lazio – Roma, 7 aprile 2015 n. 314, senza sottacere l'ulteriore corollario della inammissibilità dei c.d. *“motivi intrusi”*, contenuti nella parte in fatto (*cf.* Cons. Stato, Sez. VI, sentenza n. 5469 del 25 ottobre 2012).

Epperò, nel caso che ne occupa, il Collegio, pur tenendo ben a mente il principio generale, dettato dall'art. 156 c.p.c., di strumentalità delle forme rispetto allo scopo a mezzo di esse perseguito (*cf.* Cons. Stato, V sezione, n. 936/2013), a fronte della genericità delle censure mosse dalla ricorrente ovvero della totale assenza di motivi di doglianza in relazione ai risultati di esame, di cui la ricorrente pure hanno chiesto l'annullamento, e della omessa indicazione delle norme di legge e/o di regolamento che si assumono violate, non può che giungere alla declaratoria di inammissibilità anche del ricorso.

Tale profilo di inammissibilità risulta ancor più pregnante proprio in ragione della delicatezza della questione sottoposta alla cognizione di questo Tribunale, che in assenza di specifiche censure, non può essere chiamato ad un generale controllo sull'operato dell'amministrazione.

**FIDS**  
**COMUNICATO UFFICIALE DEL TRIBUNALE FEDERALE**

**N. 31/17**

**(Proc.to n. 3/17 RGTF)**

7. La inammissibilità del ricorso non consente a questo Tribunale di verificare, nel merito, la fondatezza e la rilevanza delle doglianze mosse in punto di fatto dai ricorrenti, rimaste per altro in questa sede destituite di qualsiasi riscontro probatorio, epperò i fatti denunziati potrebbero, in via di astratta ipotesi, avere rilievo sotto il profilo dell'illecito disciplinare per il che si ritiene opportuna la trasmissione degli atti, per competenza, alla Procura Federale.

**PQM**

Il Tribunale Federale dichiara inammissibile il ricorso.

Ogni altra questione resta assorbita.

Ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.

Manda alla Segreteria la trasmissione degli atti, per competenza, alla Procura Federale.

Roma, 6 ottobre 2017.

Il Segretario

Paola Gatta

Il Presidente

Avv. Massimo Garzilli